



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  
Ufficio Protocollo  
[protocolloudcp@regione.campania.it](mailto:protocolloudcp@regione.campania.it)

**Oggetto:** Riscontro interrogazione n.340 (prot. n. 2 del 13.01.2022) presentata dal Consigliere Regionale Vincenzo Ciampi in merito alla “Autorizzazione impianto di produzione di energia con tecnologia eolica e fotovoltaica a Bisaccia (Avellino)”.

In riscontro all’interrogazione in oggetto emarginata si riferisce quanto segue.

L'impianto in oggetto è stato autorizzato con Autorizzazione Unica giusto D.D. n.91 del 29.06.2015 rilasciato dalla Direzione Generale dello Sviluppo Economico e Attività Produttive.

L'art. 14ter della L. 241/1990, nella versione vigente all'atto di emanazione dell'Autorizzazione Unica giusto D.D. n.91/2015, prevedeva al comma 8bis quanto segue: *“I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale”*, pertanto i 5 anni per la realizzazione del progetto allegato al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale D.D. n. 99 del 15.07.2014, che è confluito nell'Autorizzazione Unica, decorrevano dal 29.06.2015 con scadenza al 29.06.2020.

La legge 27 novembre 2020, n.159 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, con cui si converte, con modificazioni, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 ha apportato modifiche all’art.103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27) in tema di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Il nuovo testo dell'art.103, comma 2 introdotto dal provvedimento di modifica stabilisce che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (NdR attualmente fissata per il 31.03.2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate”*.



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato  
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali

-----  
Il Dirigente

Inoltre, la legge n.159/2020 ha aggiunto all'art.103 il comma 2sexies che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”*.

Da tutto quanto sopra discende che il termine utile di 5 anni per la realizzazione del progetto di cui al D.D. n. 99 del 15.07.2014 di Valutazione di Impatto Ambientale, scadono, all'attualità, 90 giorni dopo il 31.03.2022.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

L'istruttore tecnico

Geol Assunta Maria Santangelo

Avv. Simona Brancaccio

*Assunta Maria Santangelo*